



COMUNE DI
BORGO A
MOZZANO

REGOLAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

Approvato con delibera C.C. N. 25 DEL 10.06.2010

Articolo 1

Finalità

1. L'Amministrazione Comunale di Borgo a Mozzano, al fine di fornire un concreto sostegno ai cittadini e alle famiglie che a causa dell'attuale congiuntura economica e della conseguente situazione occupazionale, si trovano in condizioni di grave disagio economico, ha istituito un Fondo straordinario di solidarietà, di seguito denominato anche "Fondo", in conformità agli indirizzi contenuti nel Piano Generale di Sviluppo e nella Relazione Previsionale e Programmatica

Articolo 2

Dotazione del Fondo di solidarietà

1. Il fondo di solidarietà, finanziato all'atto dell'istituzione con risorse del bilancio comunale, potrà essere incrementato tramite contribuzioni di privati cittadini, imprese, enti ed associazioni, che intendano concorrere alle finalità identificate dal fondo di solidarietà così come specificate all'art. 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Tipologie di intervento

1. Gli interventi previsti per far fronte allo stato di bisogno provocato dall'attuale crisi economica sono i seguenti:

- a) pagamento di tributi locali;
- b) compartecipazione al pagamento da parte degli obbligati delle rette per anziani e disabili in istituto;
- c) spese per l'assistenza personale a familiari conviventi;
- d) spese per la manutenzione dell'abitazione principale (utenze riguardanti i servizi di acqua, luce, gas, affitto, mutuo);
- e) spese per la frequenza dei figli alle scuole dell'obbligo;
- f) spese per la frequenza a corsi di riqualificazione professionale finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
- g) interventi di integrazione al minimo vitale;
- h) azioni a sostegno dei costi sostenuti dal richiedente per crediti al consumo o altre forme di finanziamento personale contratte nell'interesse del nucleo familiare.

Articolo 4

Beneficiari

1. I richiedenti, per essere ammessi all'erogazione dei benefici previsti dal presente regolamento, devono essere, per effetto della crisi economica, in una delle seguenti condizioni a partire dall'1.1.2009:

- a) beneficiari di cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali;
- b) iscritti nelle liste di mobilità;
- c) disoccupati per mancato rinnovo, dovuto a cause non imputabili ai lavoratori richiedenti, del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, contratto a progetto, contratto di prestazione d'opera, nonché di ogni altro rapporto contrattuale assimilabile al lavoro dipendente;
- d) lavoratori autonomi che abbiano chiuso l'attività e non godano di sostegni da parte di altri enti pubblici e/o assimilati (enti, fondazioni di categoria, etc.)

2. I richiedenti devono altresì possedere, alla data di scadenza del bando, i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- b) essere cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea muniti di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. 286/1998;
- c) essere residenti nel Comune di Borgo a Mozzano dall'1.1.2009;
- d) essere in possesso di una certificazione ISE (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D. Lgs. 109/1998, come modificato dal D. Lgs. 130/2000, riferito all'anno 2009 non superiore a € 16.000;
- e) non essere titolari o contitolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di beni immobili, ad esclusione dell'immobile adibito ad abitazione principale dei richiedenti;
- f) non disporre di un patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi del D. Lgs. 109/1998, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e di credito, buoni fruttiferi e assimilati, azioni, partecipazioni azionarie e non azionarie, fondi di investimento e ogni altra componente patrimoniale, ai sensi del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n.221) pari o superiore a € 10.000;
- g) non avere una situazione debitoria con il Comune di Borgo a Mozzano per la quale non sia stato formalmente concordato alla scadenza del bando un piano di rientro.

3. Nel caso in cui la situazione reddituale di cui alla lettera d) del precedente comma superi la soglia d'accesso e non rappresenti la diminuzione di reddito effettivamente patita nell'anno relativo alla presentazione della domanda, sarà presa in considerazione, a richiesta dell'interessato, la nuova effettiva situazione reddituale purchè corredata da idonea documentazione comprovante il reddito effettivamente percepito. Gli altri contenuti della dichiarazione sostitutiva unica prevista dal D.Lgs. 109/1998, ai fini del calcolo ISEE sono quelli rilevabili alla fine del mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione medesima.

4. I contributi previsti dal presente regolamento non potranno essere cumulati con altri benefici pubblici aventi le medesime finalità. A tal fine, i richiedenti dovranno espressamente dichiarare di non beneficiare di alcun contributo avente tale natura.

Articolo 5

Modalità di erogazione dei benefici

1. I benefici previsti dal presente regolamento saranno erogati a seguito di specifico bando che sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano per una durata non inferiore a 30 giorni.

2. Il bando dovrà contenere :

a) le modalità di presentazione delle richieste di accesso e la relativa data di scadenza;

b) le modalità di ammissione dei soggetti richiedenti;

c) l'indicazione dei criteri stabiliti per la valutazione ed il relativo punteggio;

d) i requisiti soggettivi che il richiedente deve possedere ai fini dell'ammissione;

e) i titoli che danno luogo a precedenza;

f) le modalità di dichiarazione dei requisiti prescritti e degli ulteriori titoli che i richiedenti ritengano utile produrre;

g) le modalità di utilizzo della graduatoria.

2. Il bando di cui al comma 1 sarà emanato dal responsabile dei servizi alla persona o suo delegato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Qualora le risorse del Fondo non vengano esaurite a seguito dell'attivazione del bando dovrà essere prevista, contestualmente all'approvazione della graduatoria delle domande pervenute alla prima scadenza, una scadenza di riserva.

4. I soggetti utilmente collocati nella graduatoria approvata non possono presentare ulteriore domanda di ammissione.

Articolo 6

Criteri per la formazione della graduatoria

1. La graduatoria dovrà essere formulata conformemente ai criteri definiti nel prospetto allegato al presente regolamento.

2. A parità di condizioni di reddito precedono nell'ordine:

- i nuclei familiari con presenza di soggetti diversamente abili;

- i nuclei con figli a carico;

- i nuclei con presenza di soggetti ultrasettantacinquenni.

3. I soggetti ammessi alla graduatoria si impegnano a non cumulare, per tutta la durata dell'azione di sostegno, altri benefici pubblici aventi le medesime finalità.

4. Qualora, anche in relazione a quanto prescritto al precedente comma, i soggetti ammessi a fruire dei benefici previsti dal presente regolamento

ottengano nel periodo di sostegno ulteriori benefici pubblici o qualora, nel medesimo periodo, la situazione occupazione del nucleo familiare dei medesimi subisca variazioni (quali, a titolo esemplificativo, ripresa dell'attività lavorativa, nuova occupazione, etc.) è fatto obbligo di darne immediata comunicazione al competente servizio comunale.

Articolo 7

Valutazione delle domande

1. Le domande di ammissione al Fondo verranno valutate, sulla base della documentazione presentata, da un'apposita commissione di valutazione, nominata dal responsabile dei servizi alla persona, che assume le funzioni di presidente, e da due dipendenti comunali appartenenti almeno alla categoria professionale D1. Le funzioni di segretario della commissione sono conferite dal presidente ad un dipendente comunale appartenente, di norma, al medesimo servizio.
2. La commissione approva la graduatoria delle domande ammesse entro 30 giorni dalla scadenza del bando, stabilisce l'importo e la durata dell'erogazione in base alla situazione complessiva del richiedente, esamina e decide sui ricorsi relativi alla graduatoria e, ove ne ricorrano le condizioni, procede alla revoca dei contributi.

Articolo 8

Responsabilità gestionale del Fondo

1. La responsabilità gestionale del Fondo è attribuita al responsabile dei servizi alla persona.
2. Il responsabile è tenuto a rendicontare, con cadenza trimestrale, al Sindaco e all'Assessore competente l'attività di gestione degli interventi previsti dal presente regolamento.

Articolo 9

Controlli

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere alle persone che inoltrano istanza di riconoscimento del beneficio oggetto del presente Regolamento ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la valutazione della domanda.
2. Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione) possono essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte dell'Amministrazione Comunale di Borgo a Mozzano.
3. E' disposta la revoca del beneficio qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/00 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni, anche di natura penale, vigenti in materia.

4. Analoghi controlli possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D. Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche.

Art. 10

Tutela dei dati personali

1. I dati personali comunicati nell'istanza e nella documentazione allegata per l'ammissione ai benefici previsti dal presente regolamento sono necessari ed utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal precedente articolo 1.

2. I dati personali di cui al comma 1 saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del relativo regolamento comunale di attuazione

(PROPOSTA)

Allegato A)

Criteri per la formulazione della graduatoria

La graduatoria per l'accesso al Fondo straordinario di solidarietà dovrà essere formulata mediante l'attribuzione dei seguenti punteggi:

a) condizione reddituale

Fasce di ISEE espresse in euro

Da 0 a 6.000,00	10
Da 6.001,00 a 8.000,00	8
Da 8.001,00 a 10.000,00	5
Da 10.001,00 a 13.000,00	3
Da 13.001,00 a 16.000,00	1

Patrimonio mobiliare espresso in euro

Da 0 a 2.000,00	5
Da 2.001,00 a 4.000,00	4
Da 4.001,00 a 6.000,00	3
Da 6.001,00 a 8.000,00	2
Da 8.001,00 a 10.000,00	1

b) condizioni alla situazione di crisi occupazionale

b.1.a. lavoratori dipendenti oggetto di atti di risoluzione del rapporto di lavoro per cause non imputabili al lavoratore, compresa la scadenza del termine per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, aventi i requisiti per la riscossione dell'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale edile e lavoratori dipendenti oggetto di atti di risoluzione del rapporto di lavoro per cause non imputabili al lavoratore, compresa la scadenza del termine per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, aventi i requisiti per la riscossione dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;

b.1.b. lavoratori autonomi che abbiano chiuso l'attività e non godano di sostegni al reddito da parte di altri enti pubblici e/assimilati:

0,80 per ogni mese di disoccupazione;

b.2. lavoratori dipendenti oggetto di atti di risoluzione del rapporto di lavoro per cause non imputabili al lavoratore, compresa la scadenza del termine per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, aventi i requisiti per la riscossione dell'indennità di mobilità e lavoratori dipendenti oggetto di sospensioni dell'attività lavorativa per cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), per cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), per cassa integrazione in deroga (CIGSD) oppure oggetto di sospensioni che danno diritto alla corresponsione della indennità di disoccupazione:

0,40 punti per ogni mese di mobilità o di cassa integrazione;

b.3. lavoratori a progetto che si trovino nelle condizioni per vedersi corrisposta la specifica indennità prevista per i "casi di fine lavoro" di cui all'art. 19 commi 2 e 2 bis del DL 185/2008 e precisamente:

a) abbiano operato in regime di monocommittenza;

b) abbiano conseguito nell'anno precedente, un reddito superiore a 5.000,00 € e pari o inferiore al minimale di reddito ex art. 1 comma 3, della legge n. 233/1990, con un numero di mensilità accreditate alla gestione separata non inferiore a tre;

c) nell'anno di riferimento siano stati accreditati presso la gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre;

d) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la gestione separata (nell'anno precedente devono essere pertanto accreditati tra 3 e 10 mesi):

0,10 per ogni mese;

c) condizioni soggettive

Presenza all'interno del nucleo di:

- soggetti diversamente abili **punti 5**
- figli a carico: **punti 2 (per ogni figlio)**
- anziano ultrasettantacinquenne: **punti 1**

d) condizioni oggettive

- situazione debitoria documentata per spese relative ai servizi alla persona o per servizi essenziali o eventuali utenze domestiche (tassa asilo nido, trasporto scolastico, mensa scolastica, luce, gas, metano, acqua, tasse rifiuti):

punti 3

- morosità nel pagamento di (almeno 3) rate di mutuo prima casa o affitto:

punti 3

- non aver usufruito di contributi assistenziali negli ultimi 6 mesi:

punti 3

- situazione di elevato disagio sociale rilevato sulla base della valutazione dei servizi sociali comunali:

punti 3

Le spese potranno essere sostenute anche dagli appartenenti al nucleo familiare, anche di fatto, purché risultante dal registro delle Unioni civili del Comune di Borgo a Mozzano.

A parità di reddito precedono nell'ordine:

- nuclei con presenza di soggetti portatori di handicap;
- nuclei con figli a carico
- nuclei con presenza di soggetti anziani ultrasettantacinquenni